

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1997, si stima la differenza seguente: 102,785 ECU/100 kg.

#### Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente:

- produttori di agnelli pesanti: 16,446 ECU,
- produttori di agnelli leggeri: 13,157 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

- produttori di agnelli pesanti: 4,934 ECU/pecora,
- produttori di agnelli leggeri: 3,947 ECU/pecora.

#### Articolo 3

1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente: 13,157 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: 3,947 ECU pagabili per capra.

#### Articolo 4

Un acconto sull'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, che gli Stati membri sono autorizzati a versare, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, è fissato come segue:

- 5,977 ECU per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 dello stesso regolamento;
- 4,130 ECU per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;
- 4,130 ECU per capra, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

#### Articolo 5

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il primo acconto sul premio integrativo per la campagna 1997 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio<sup>(2)</sup>, è fissato come segue:

- 2,834 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento da ultimo citato;
- 2,834 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento da ultimo citato.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.